



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Cons. Carlo Picuno, all'esito della pubblica udienza svoltasi in data 20 dicembre 2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **37156** del registro di segreteria, proposto da XX, nato a Bari il XX ed ivi residente alla via A. Giovanni, 43, c.f. XX, rappresentato e difeso dall'Avv. Sofia Zaccheo (C.F.: ZCC SFO 74M62F284W; pec: sofia.zaccheo@pec.studiolegalefusaro.it ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Bari, alla Via Dante Alighieri, 87

contro

- I.N.P.S. - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Fabiola Leone (LNEFBL73B46L400Y) e dall'Avv. Ilaria De Leonardis (DLNLRI71C45B180L), giusta procura ad lites per atto notar del Notaio Fantini del 23.1.2023

rep.37590 / 7131 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via Putignani n. 108;

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

All'esito della pubblica udienza presenti gli avv.ti Francesco Mitolo su delega dell'avv.S.Zaccheo per il ricorrente e Fabiola Leone per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

1.Con il ricorso in epigrafe ritualmente depositato, il ricorrente, già dipendente del Ministero delle Finanze chiedeva – in seguito ad un'articolata vicenda riassunta nel corpo del ricorso – che questo GUP si pronunciasse sulle seguenti domande:

“1) stante la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di “ripristino del licenziamento del XX” del 1°/12/2020, come successivamente integrata, accertare e dichiarare il diritto del Dott. XX ad ottenere la restituzione dell'importo rimesso all'Istituto previdenziale convenuto - nelle modalità indicate al capo sub 5 che precede - all'esito della reintegra in servizio disposta con decorrenza dal XX (in esecuzione delle sentenze rese nei giudizi indicati in narrativa);

2) *per l'effetto, condannare l'Istituto Previdenziale al pagamento dell'importo di € XX (XX), ovvero quell'altra somma che verrà ritenuta di giustizia, per i fatti indicati in narrativa indicato al capo che precede, maggiorato di interessi e danno da svalutazione monetaria a far tempo dal XX (data in cui la restituzione è stata completata);*

3) *accertare e dichiarare che l'Istituto Previdenziale, attraverso la complessiva condotta in atti e l'assenza di riscontri, ha violato norme di correttezza e buona fede e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento del danno conseguito, da valutarsi in via equitativa e, comunque, in una misura non inferiore a € XX, ovvero in quella misura che verrà ritenuta di giustizia;*

4) *condannare parte resistente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio”.*

Nel proprio atto di costituzione l'INPS evidenziava, tra l'altro, che “ .. l'Istituto, con il lotto di lavorazione n. 23, del XX, rata di applicazione gennaio 2023, provvedeva all'aggiornamento della rata continuativa del trattamento pensionistico per cui è causa e alla compensazione del debito di euro XX con il credito di euro XX, liquidando, su detta rata, il credito residuo al netto di IRPEF pari ad euro XX (ossia pari a credito lordo di euro XX – tassazione separata di euro XX) (all.ti 21, 22, 23).

Di tutte le operazioni svolte l'INPS dava comunicazione con relativi allegati al procuratore del sigXX con pec del XX, prot.INPS.XX (all. 24).

Inoltre, per dovere di completezza deve evidenziarsi che il competente Ufficio pensioni dell'Istituto ha provveduto, da

ultimo, con il lotto n. 15, del XX, rata di applicazione maggio 2023, a liquidare anche gli interessi dovuti Allo stato, essendosi conclusa la complessa vicenda lavorativa e processuale del sig.XX con la conferma del provvedimento disciplinare del licenziamento a far data dal XX, giusta nota dell'A.E. n. XX, del XX, per mancata riassunzione del processo dinanzi alla Corte d'Appello, l'Istituto ha provveduto, da ultimo, a conferire trattamento pensionistico ordinario diretto di anzianità, liquidato con il sistema retributivo, a decorrere dal XX (data di licenziamento), giusta

determina n. XX, emessa il XX, iscrizione n. XX, con il lotto di lavorazione n. 23, del XX, rata di applicazione gennaio 2023.

Con questa lavorazione, l'INPS ha provveduto, rispettivamente all'aggiornamento della rata continuativa del trattamento pensionistico per cui è causa e alla compensazione del debito di euro XX con il credito di euro XX, liquidando, su detta rata, il credito residuo al netto di IRPEF pari ad euro XX (ossia pari a credito lordo di euro XX – tassazione separata di euro XX) (cfr. all.ti 19, 20, 21, 22, 23).

Infine, con il lotto n. XX, del XX, rata di applicazione maggio 2023, sono stati anche liquidati gli interessi dovuti dal 01/01/2021 al 03/01/2023 per un importo netto pari ad euro XX (cfr. all.ti 25, 26).

Pertanto, con i lotti di lavorazione n.ri 23 e 15 sono state complessivamente gestite le partite di dare/avere mediante liquidazione delle somme dovute dall'INPS al sig.XX, previa

compensazione delle somme che lo stesso doveva all'Ente previdenziale relative al trattamento pensionistico per cui è causa..” . Formulava, pertanto, richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

2. All'udienza del 22 marzo 2023 il giudizio veniva rinviato su concorde richiesta delle parti, ed all'udienza odierna le parti hanno concordato sulla declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere.

3. Pertanto, alla luce della concorde richiesta delle parti deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Stante la natura della decisione le spese sono interamente compensate.

PER QUESTI MOTIVI

La Sezione Giurisdizionale per la regione Puglia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Bari all'esito della pubblica udienza svoltasi in data 20 dicembre 2023.

IL

GIUDICE

F.to

digitalmente Cons. Carlo Picuno

Depositato in segreteria il 10/01/2024

F.to digitalmente Caterina Di Palma